

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 25 marzo 2002.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Biondi, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Di Luca, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Manzini, Maroni, Martino, Martusciello, Matteoli, Mazzocchi, Molgora, Pescante, Pisanu, Prestigiacomo, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Di Luca, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Manzini, Maroni, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Sgarbi, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 22 marzo 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

SINISCALCHI: « Istituzione della Fondazione "S. Pietro a Majella" » (2561);

RUZZANTE: « Modifica all'articolo 45 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di interventi dello Stato nel sistema fieristico nazionale » (2562);

SERENA: « Esenzione dalle imposte di bollo e di registro per i contratti di arruolamento e le convenzioni di imbarco dei pescatori marittimi » (2563);

SERENA: « Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità e detrazioni ai fini IRPEF delle spese sostenute per la sicurezza » (2564);

SERENA: « Applicabilità degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa » (2565).

Saranno stampate e distribuite.

**Trasmissioni dal Senato.**

In data 22 marzo 2002 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

S. 673. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale di Germania, con allegato, fatto a Roma il 23 settembre 1999 » (*approvato dal Senato*) (2554);

S. 742. — «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 10 marzo 1999 » (*approvato dal Senato*) (2555);

S. 753. — «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno » (*approvato dal Senato*) (2556);

S. 819. — «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Hong Kong il 18 dicembre 1999 » (*approvato dal Senato*) (2557);

S. 821. — «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Bosnia Erzegovina sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto ad Ancona il 19 maggio 2000 » (*approvato dal Senato*) (2558);

S. 886. — «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e il Regno di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Copenaghen il 5 maggio 1999 » (*approvato dal Senato*) (2559);

S. 951. — «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Kiev il 26 febbraio 1997 » (*approvato dal Senato*) (2560).

Saranno stampati e distribuiti.

### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

#### *I Commissione (Affari costituzionali):*

S. 905. — «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici » (*già approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (1534-B) *Parere delle Commissioni II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

COSTA: «Norme in materia di determinazione, inquadramento e retribuzione del personale in servizio presso la Presidenza della Repubblica » (1807) *Parere delle Commissioni V e XI;*

COSTA: «Disciplina dell'uso degli autoveicoli delle amministrazioni dello Stato destinati al trasporto di persone » (1809) *Parere delle Commissioni II e V;*

COSTA: «Soppressione delle Autorità di controllo indipendenti » (1810) *Parere delle Commissioni II, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI;*

GRANDI ed altri: «Disposizioni in materia di istruzione, formazione e aggiornamento professionale del personale delle Forze di polizia » (2058) *Parere delle Commissioni II, IV, V, VI e VII;*

SERENA: «Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433, recante disposizioni urgenti per le Forze di polizia » (2196);

ENZO BIANCO: «Nuova ripartizione del corpo elettorale in sezioni e altre disposizioni in materia elettorale » (2335)

*Parere delle Commissioni V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

**PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BERTINOTTI** ed altri: « Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte » (2373) *Parere delle Commissioni II e IV;*

**BIELLI** ed altri: « Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e di terrorismo » (2435) *Parere della II Commissione.*

*II Commissione (Giustizia):*

**FRAGALÀ** ed altri: « Nuovo ordinamento della professione di avvocato » (1537) *Parere delle Commissioni I, V, VI, VII, XI e XIV;*

**COSTA:** « Modifica all'articolo 200 del codice di procedura penale in materia di tutela del segreto professionale dei giornalisti » (1811) *Parere delle Commissioni I e VII;*

**COSTA:** « Modifica all'articolo 335 del codice di procedura penale in materia di informazioni ai cittadini danneggiati da reato circa le indagini svolte per individuare i colpevoli » (1814) *Parere della I Commissione;*

**NAN:** « Disciplina delle società tra professionisti » (1863) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XIV;*

**GAMBALE:** « Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso » (2097) *Parere della I Commissione;*

**GAMBALE:** « Modifica all'articolo 319 del codice penale, concernente il reato di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio » (2098) *Parere della I Commissione;*

**SERENA:** « Disposizioni in materia di accesso degli avvocati negli organici della magistratura » (2198) *Parere delle Commissioni I, V e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale).*

*IV Commissione (Difesa):*

**MOLINARI** ed altri: « Modifiche all'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, in materia di armonizzazione del trattamento economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia » (2287) *Parere delle Commissioni I e V.*

*VI Commissione (Finanze):*

**SERENA:** « Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sui prodotti alimentari utilizzati nell'alimentazione dei cani e dei gatti » (2079) *Parere delle Commissioni I, V e XIII;*

**LA GRUA:** « Istituzione della zona franca industriale di Ragusa » (2159) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, IX, X, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

**ARMANI** ed altri: « Riforma della vigilanza sulle assicurazioni e sui fondi pensione » (2436) *Parere delle Commissioni I, V, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XIV.*

*VII Commissione (Cultura):*

**GRIGNAFFINI** ed altri: « Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati » (711) *Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

**GRILLO:** « Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di

diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000-2001 » (1891) *Parere delle Commissioni I, II e V.*

*VIII Commissione (Ambiente):*

VOLONTÈ e GIUSEPPE DRAGO: « Modifiche all'articolo 16 del regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, e all'articolo 16 del regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, relativi alle professioni di geometra e di perito industriale » (2225) *Parere delle Commissioni I, VI, VII e XIII.*

*X Commissione (Attività produttive):*

COSTA: « Istituzione di una casa da gioco a Lurisia Terme nel comune di Roccaforte Mondovì » (1812) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

SCALTRITTI: « Disciplina dell'istituzione di nuove case da gioco sul territorio nazionale » (2424) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*XI Commissione (Lavoro):*

COSTA: « Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di tutela dei lavoratori nel settore dell'amianto » (1882) *Parere delle Commissioni I, V, X e XII;*

COSTA: « Modifiche alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti » (1883) *Parere delle Commissioni I e V;*

MARTINELLI e DIDONÈ: « Norme in materia di bilancio dei sindacati e delle loro associazioni nonché in materia di

trattenute sindacali » (1900) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e VI;*

PAOLO RUSSO: « Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, in materia di estensione dei benefici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319 » (1971) *Parere delle Commissioni I, V e VI;*

TARANTINO: « Disposizioni per la tutela dei lavoratori da molestie morali e violenze psicologiche » (2143) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PERROTTA ed altri: « Modifica all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, recante disciplina dei licenziamenti individuali » (2331) *Parere della I Commissione.*

*XII Commissione (Affari sociali):*

PAOLO RUSSO e CESARO: « Disposizioni per il trattamento delle patologie che necessitano di terapie anticoagulanti » (1794) *Parere delle Commissioni I, V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

COSSA: « Norme in favore dei pazienti stomizzati ed incontinenti » (1905) *Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VII, VIII, IX, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PATRIA: « Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita » (2465) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

DI TEODORO: « Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita » (2492) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*XIII Commissione (Agricoltura):*

COSTA: « Soppressione dei consorzi di bonifica e attribuzione delle relative funzioni alle province » (1813) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

BUONTEMPO: « Norme per agevolare le permutate di immobili a scopo di riordino fondiario » (2173) *Parere delle Commissioni I, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria);*

SERENA: « Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio » (2314) *Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

**Annunzio di sentenze della  
Corte costituzionale.**

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma secondo, dalla legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

con lettera in data 21 marzo 2002

Sentenza n. 78 del 1°-21 marzo 2002  
(doc. VII, 142)

con la quale:

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 54, terzo comma, del codice di procedura civile (Ordinanza sulla ricusazione), nella parte in cui prevede che l'ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, « condanna » la parte o il difensore che l'ha proposta ad una pena pecuniaria, anziché prevedere che « può condannare » la parte o il difensore medesimi ad una pena pecuniaria;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 53, primo comma, del codice di procedura civile (Giudice competente), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 104 e 111 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Perugia con l'ordinanza in epigrafe (reg. ord. n. 793 del 2000);

c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 53, primo e secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 104 della Costituzione e all'articolo 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte d'appello di Roma con l'ordinanza in epigrafe (reg. ord. n. 519 del 2001);

d) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 53, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 104 o 111 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Perugia con l'ordinanza in epigrafe (reg. ord. n. 793 del 2000);

e) dichiara inammissibile la questione di legittimità, costituzionale dell'articolo 30-bis del codice di procedura civile (Foro per le cause in cui sono parti magistrati), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 104 della Costituzione e all'articolo 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalla Corte d'appello di Perugia con l'or-

dinanza in epigrafe (reg. ord. n. 793 del 2000).

*alla II Commissione (Giustizia).*

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

Sentenza n. 38 del 25 febbraio-6 marzo 2002

(doc. VII, 136)

con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 7, e 4, comma 4, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), come integrata dall'articolo 1, comma 2, della legge 25 luglio 1997, n. 238 (Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, dal tribunale di Camerino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

*alla XII Commissione (Affari sociali).*

Sentenza n. 49 del 27 febbraio-15 marzo 2002

(doc. VII, 137)

con la quale:

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 6 e 9, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova

disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Brescia con l'ordinanza in epigrafe.

*alla II Commissione (Giustizia).*

Sentenza n. 50 del 27 febbraio-15 marzo 2002

(doc. VII, 138)

con la quale:

dichiara che spetta alla Camera dei deputati affermare l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle dichiarazioni espresse dal deputato Maurizio Gasparri, secondo quanto deliberato dall'Assemblea della Camera in data 17 giugno 1999.

*alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia).*

Sentenza n. 51 del 27 febbraio-15 marzo 2002

(doc. VII, 139)

con la quale:

dichiara che non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso presso il tribunale di Novara il procedimento penale a carico del deputato Mario Borghezio, di cui al ricorso in epigrafe, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione;

conseguentemente

annulla la deliberazione in tal senso adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 ottobre 1999.

*alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia).*

Sentenza articolo 52 del 27 febbraio-15 marzo 2002

(doc. VII, 140)

con la quale:

dichiara che non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Monza il procedimento penale a carico del deputato Maurizio Gasparri, di cui alla ordinanza in epigrafe, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione; conseguentemente

annulla la deliberazione in tal senso adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 giugno 1999.

*alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia).*

Sentenza n. 54 del 27 febbraio-15 marzo 2002

(doc. VII, 141)

con la quale:

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 438, 441 e 442 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe.

*alla II Commissione (Giustizia).*

Sentenza n. 79 del 1°-21 marzo 2002

(doc. VII, 143)

con la quale:

dichiara che spetta alla Camera dei deputati affermare l'insindacabilità, ai sensi dell'articoli 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Giuseppe Pisanu, secondo quanto deliberato dall'Assemblea della Camera il 28 marzo 2000.

*alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia).*

#### **Trasmissione dalla Corte dei conti.**

La Corte dei conti – collegio di controllo sulle spese elettorali – con lettera pervenuta alla Presidenza della Camera in data 15 marzo 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il referto sui consuntivi delle spese e dei finanziamenti delle formazioni politiche presenti nella campagna elettorale per le elezioni suppletive tenutesi il 18 giugno 2000 nel collegio uninominale n. 6 della circoscrizione Sardegna.

Questa documentazione sarà trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

#### **Trasmissione dal ministro delle politiche agricole e forestali.**

Il ministro delle politiche agricole e forestali, con lettere del 18 marzo 2002, ha trasmesso cinque note relative all'attuazione data, per la parte di sua competenza, agli ordini dei giorno in Assemblea MOLINARI n. 9/1195/2, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 18 luglio 2001 e MOLINARI n. 9/1820/3, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 20 novembre 2001, concernenti misure a sostegno del settore zootecnico; agli ordini del giorno in Commissione de GHISLANZONI CARDOLI ed altri n. 0/1984/XIII/1 e SEDOLI ed altri n. 0/1984/XIII/10, accolti dal Governo nella seduta della XIII Commissione (Agricoltura) del 28 novembre 2001, concernenti agevolazioni fiscali per le imprese agricole; alla risoluzione in Commissione MISURACA ed altri n. 7/00051, approvata dalla XIII Commissione (Agricoltura) l'11 dicembre 2001, concernente la salvaguardia dei prodotti a denominazione protetta.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla XIII Commissione (Agricoltura), competente per materia.

**Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.**

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 21 marzo 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione relativa al disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale » (2523).

Questa documentazione sarà trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

**Comunicazione di una nomina ministeriale.**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 20 marzo 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di direttore dell'ufficio di segreteria della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e di segretario della conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 29, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2000, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, al dottor Riccardo CARPINO.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

**Richieste di parere parlamentare su proposte di nomina.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 20 marzo 2002, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'avvocato Carla RABITTI BE-

DOGNI a componente della commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) (29).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VI Commissione permanente (Finanze).

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 20 marzo 2002, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Lamberto CARDIA a componente della commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) (30).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VI Commissione permanente (Finanze).

Il ministro della difesa, con lettera in data 21 marzo 2002, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del tenente generale Pietro SOLAINI alla carica di vicepresidente dell'unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (31).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa).

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con lettera in data 20 marzo 2002, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'ingegner Cesare PATRONE a presidente dell'ente parco nazionale della Maiella (32).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

**Richiesta di parere parlamentare  
su atti del Governo.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 20 marzo 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, la richiesta di parere parlamentare sul testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese per la giustizia (93).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla II Commissione permanente (Giustizia), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 9 maggio 2002. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro l'11 aprile 2002.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 25 febbraio 2002, alla pagina 7, seconda colonna, dalla decima all'undicesima riga, le parole: « Il ministro dell'economia e delle finanze » devono intendersi sostituite dalle seguenti: « Il Presidente del Comitato per l'euro ».

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 22 marzo 2002, alla pagina 3, seconda colonna, ventiquattresima riga, le parole « 21 febbraio 2002 » devono intendersi sostituite dalle seguenti: « 21 marzo 2002 ».

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1064 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 25 GENNAIO 2002, N. 4, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI FINALIZZATE A SUPERARE LO STATO DI CRISI PER IL SETTORE ZOOTECNICO, PER LA PESCA E PER L'AGRICOLTURA (APPROVATO DAL SENATO)  
(2516)**

**(A.C. 2516 – Sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA  
COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO  
APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 1.**

1. Il decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, recante disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO DEL GOVERNO**

**ARTICOLO 1.**

1. A decorrere dal 1° maggio 2002 cessa ogni intervento dello Stato diretto a fronteggiare le conseguenze della crisi derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina, conseguentemente le associazioni rappresentative del settore, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, stipulano appositi accordi interprofessionali di filiera aventi l'obiettivo di ripristinare normali condizioni di mercato.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 e fino al 30 aprile 2002, fermi restando gli obblighi di incenerimento o coincenerimento previsti dal decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, di seguito citato: « decreto-legge n. 1 del 2001 », l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata: « Agenzia », riconosce al soggetto che assicura la distruzione dei materiali e dei prodotti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 1 del 2001 le seguenti indennità forfettarie onnicomprensive:

a) 5 centesimi di euro per ogni chilogrammo di prodotto tal quale, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 1 del 2001;

b) 14 centesimi di euro per ogni chilogrammo di proteine animali trasformate ed ottenute dai materiali di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 1 del 2001.

3. Al fine di favorire il ripristino delle normali condizioni di smaltimento dei residui di macellazione e di consentire l'operatività dei relativi accordi di filiera, l'Agenzia, dal 1° gennaio al 30 aprile 2002, assicura lo stoccaggio dei materiali trasformati a basso rischio presso i depositi

dalla stessa Agenzia individuati. Il materiale conferibile è quello prodotto dal 1° gennaio al 31 marzo 2002; dal 1° maggio 2002 le spese di stoccaggio sono a carico dei conferenti.

4. L'indennizzo per la macellazione di cui all'articolo 7-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 1 del 2001, è esteso fino al 30 giugno 2001.

5. L'importo per ogni bovino macellato nel periodo 1° aprile — 30 giugno 2001 è corrisposto nella misura del 50 per cento dell'importo massimo previsto dall'articolo 7-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 1 del 2001.

#### ARTICOLO 2.

1. Le somme dovute e non corrisposte per effetto della sospensione dei termini di cui all'articolo 7-ter, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2001, e successive modificazioni, sono versate, a decorrere dal 1° gennaio 2003, in cinquanta rate mensili.

#### ARTICOLO 3.

1. Al fine di assicurare il finanziamento per le misure previste dall'articolo 1, comma 5, nonché per le indennità e gli indennizzi di cui all'articolo 7-bis, comma 2, lettere c) ed e), del decreto-legge n. 1 del 2001, nonché le risorse necessarie per lo stoccaggio delle farine di carne detenute dall'Agenzia, e per il pagamento dell'IVA per le misure per le quali è dovuta, il Fondo di cui al citato articolo 7-bis, comma 1, è incrementato di 31,331 milioni di euro.

2. Il riparto dell'importo di cui al comma 1 è operato dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali, della salute e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

#### ARTICOLO 4.

1. Al fine di consentire l'attuazione dei programmi pluriennali di orientamento per la flotta da pesca e di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie recate dallo Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) per il periodo di programmazione 2000-2006, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero delle politiche agricole e forestali, le quote di contributi comunitari e statali relative alle azioni di adeguamento dello sforzo di pesca, nonché di rinnovo della flotta e di ammodernamento delle navi da pesca, previste per il biennio 2000-2001. Per le annualità successive il Fondo procede alle relative anticipazioni, sulla base dello stato di avanzamento dei programmi.

2. Per il reintegro delle somme anticipate dal Fondo di cui al comma 1, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore dei medesimi programmi nell'ambito delle procedure della citata legge n. 183 del 1987.

3. Al fine di assicurare la piena realizzazione delle misure previste dallo Strumento finanziario di orientamento della pesca e di garantire il conseguimento degli obiettivi di coesione sociale ed economica stabiliti dall'Unione europea, il Ministero delle politiche agricole e forestali, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al punto 2 della delibera CIPE n. 119/99 del 30 giugno 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 27 ottobre 1999, provvede alla definitiva liquidazione, entro il 30 giugno 2002, delle istanze di finanziamento relative alla regione Abruzzo, presentate ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, entro il 31 dicembre 1998, applicando i massimali previsti a tale data per le regioni dell'obiettivo 1.

4. A valere sulle disponibilità finanziarie di cui al comma 3, il Ministero delle politiche agricole e forestali ammette al finanziamento e liquida entro il 30 giugno 2002 le istanze relative alle misure di arresto definitivo dell'attività di pesca e di rinnovo e ammodernamento delle unità iscritte negli uffici marittimi ricadenti nella regione Molise. Parimenti sono liquidati entro lo stesso termine, i progetti realizzati o in corso di ultimazione, ricadenti su tutto il territorio nazionale, le cui istanze sono state presentate al Ministero entro il 31 dicembre 1999.

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nella Tabella, Allegato B, numero 21-*bis*, dopo le parole: « al settore agricolo » sono inserite le seguenti: « e della pesca ».

#### ARTICOLO 5.

1. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 17 è inserito il seguente:

« 17-*bis*. Ai conduttori ed agli altri titolari di un diritto di godimento sui beni immobili soggetti ad utilizzazione agricola, già di proprietà dello Stato, trasferiti ai sensi del comma 1, è riconosciuto il diritto di prelazione esclusivamente nel caso di rivendita frazionata, anche se successiva ad una vendita in blocco ».

#### ARTICOLO 6.

1. Le misure previste dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge 27 marzo 2001, n. 122, si applicano, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, anche a favore delle imprese agricole, singole o associate, che hanno contratto mutui decennali ai sensi del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286, nonché del

decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31. Sono fatte salve le competenze delle regioni di cui all'articolo 128, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

#### ARTICOLO 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3, valutato in euro 52.724.000 per l'anno 2002 ed in euro 1.700.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede, quanto a euro 10.329.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 129, comma 1, lettera *b*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, quanto a euro 2.120.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144, quanto a euro 8.745.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 122, e, quanto a euro 31.530.000 per l'anno 2002 e 1.700.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo Speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 5, valutato in euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267, come determinata dalla Tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ARTICOLO 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 2516 – Sezione 2)**MODIFICAZIONI APPORTATE  
DAL SENATO

*Gli articoli 1, 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:*

« ART. 1. – *(Misure dirette a fronteggiare le conseguenze della crisi derivante dalla encefalopatia spongiforme bovina).* – 1. Al fine di assicurare, sotto il controllo dell'autorità sanitaria pubblica competente per territorio, l'eliminazione dei materiali che, classificati a rischio dalla normativa comunitaria, non possono essere utilizzati in alcun ciclo produttivo in attuazione della decisione n. 2000/766/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000, nonché i processi di tracciabilità di tutte le parti degli animali allevati e macellati sul territorio nazionale, è riconosciuto, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 ottobre 2002, un contributo di:

a) euro 146 a tonnellata sul materiale tal quale ed euro 486 sul materiale trasformato in farine per le attività relative all'obbligo di raccolta, trasporto, trasformazione, stoccaggio e distruzione, in regime di vincolo sanitario, dei materiali definiti a rischio specifico e di quelli ad alto rischio;

b) euro 55 a tonnellata sul materiale tal quale ed euro 183 sul materiale trasformato in farine per le attività relative all'obbligo di raccolta, trasporto, trasformazione, stoccaggio e distruzione, in regime di controllo o vigilanza sanitaria, dei materiali definiti a basso rischio.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte dall'organizzazione interprofessionale di settore, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come modificato dall'articolo 25 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, o da consorzi con personalità giuridica di diritto privato, aventi lo scopo anche di valorizzazione energetica. Lo statuto – approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ovvero dalla regione competente per territorio in caso di consorzio regionale – regola l'attività di raccolta, di trasformazione e distruzione, nonché gli obblighi dei consorziati e dei detentori.

3. I materiali ad alto rischio ottenuti negli allevamenti e macelli di avicoli, non colpiti da influenza aviaria, possono essere destinati agli impianti per la produzione di esche per la pesca sportiva sotto controllo e vigilanza veterinaria e con modalità stabilite dal Ministero della salute.

4. Il pagamento delle indennità e dei contributi di cui ai commi 1, 7, 8 e 12 del presente articolo è effettuato dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata "Agenzia". I materiali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono obbligatoriamente lavorati in impianti differenti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le modalità di attuazione del comma 1.

5. Al fine di incentivare l'utilizzo a fini energetici dei materiali di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, nonché di quelli prodotti in attuazione del comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applica il regime di aiuto n. 307/B/98, approvato con decisione della Commissione europea SG(99)D/8911, del 9 novembre 1999, in attuazione dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30

aprile 1998, n. 173. A tale scopo è assegnata alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la somma di euro 12,919 milioni da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate ad utilizzare le risorse finanziarie loro assegnate in attuazione dell'articolo 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144, per gli scopi di cui al presente comma.

6. I materiali di cui al comma 5, impiegati per la produzione di energia elettrica, sono considerati fonti rinnovabili con applicazione degli incentivi previsti dall'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. Per l'utilizzazione a fini energetici di detti materiali si applica la normativa vigente in materia di certificati verdi la cui tariffa sarà riconosciuta in quota parte all'effettivo utilizzo dei medesimi materiali in impianti dedicati o convenzionali.

7. A partire dal 1° gennaio 2002 all'allevatore, nella cui azienda siano state effettuate le procedure di abbattimento totale o selettivo di capi bovini in conseguenza di positività ai test per l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) di capi presenti in azienda, è riconosciuta una indennità nella misura massima di 413 euro per capo, che non contribuisce alla formazione di reddito, destinata a coprire gli oneri del mancato reddito subito nel periodo di riavvio a regime dell'allevamento, in proporzione alle unità di bovino adulto (UBA) abbattute e per un periodo massimo pari a otto mesi; è altresì autorizzata la concessione di contributi, nella misura massima di 310 euro per capo, per il riacquisto dei capi da parte degli allevatori cui è stato imposto l'abbattimento dei capi. L'ammontare e le modalità di erogazione delle provvidenze del presente comma sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. L'indennizzo per la macellazione di cui all'articolo 7-bis, comma 2, lettera b), del citato decreto-legge n. 1 del 2001 è esteso fino al 30 giugno 2001; l'importo per ogni bovino macellato nel periodo 1° aprile-30 giugno 2001 è corrisposto nella misura del 50 per cento dell'importo massimo previsto dal medesimo articolo 7-bis, comma 2, lettera b).

9. A decorrere dal 1° novembre 2002, per assicurare la copertura dei costi connessi agli obblighi di smaltimento dei materiali di cui al comma 1 ed alle attività previste dal medesimo comma 1, nonché per determinare le condizioni finalizzate a ripristinare normali condizioni di mercato, è istituito, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il tavolo della filiera zootecnica, coordinato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, cui partecipano, per le finalità previste dal presente comma, anche rappresentanti delle associazioni nazionali dei consumatori. A tal fine le associazioni rappresentative di tutta la filiera zootecnica stipulano, entro il 15 settembre 2002, un apposito accordo interprofessionale i cui risultati sono recepiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 15 ottobre 2002, sono determinati — anche in caso di mancata stipula dell'accordo suddetto — i soggetti obbligati al prelievo e al versamento delle somme, destinate alle finalità di cui al presente comma, nonché l'aliquota e le modalità di prelievo e di versamento delle somme stesse in un apposito Fondo istituito presso l'Agenzia per il coordinamento dell'emergenza conseguente all'en-

cefalopatia spongiforme bovina, senza oneri a carico della finanza pubblica.

10. Con deliberazione del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla BSE, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 9, destinate alle attività di cui al comma 1 in relazione alle necessità derivanti dalle esigenze territoriali.

11. Le somme dovute e non corrisposte per effetto della sospensione dei termini di cui all'articolo 7-ter, comma 2, del citato decreto-legge n. 1 del 2001, e successive modificazioni, sono versate, a decorrere dal 1° gennaio 2003, in cinquanta rate mensili.

12. È autorizzata la concessione di un'indennità, che non contribuisce alla formazione di reddito, nella misura massima di 40.000 euro, erogata in favore dei soggetti colpiti dalla variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob a parziale copertura delle relative spese mediche. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono determinate le modalità di erogazione della suddetta indennità.

13. Con relazione trimestrale, il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla BSE riferisce, sulla base degli elementi forniti dai competenti Ministeri, al Parlamento ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle attività previste dal presente decreto.

14. Al fine di assicurare il finanziamento delle misure previste dai commi 7, 8, 12 e dal presente comma, nonché per eventuali maggiori esigenze relative al comma 1, e, a partire dal 1° gennaio 2002, per assicurare le risorse necessarie per lo stoccaggio delle farine di carne detenute

dall'Agenzia in attuazione di precedenti disposizioni legislative, nonché per il pagamento dell'IVA per le misure per le quali è dovuta, il Fondo di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 1 del 2001, è incrementato di 56,805 milioni di euro.

15. Il riparto dell'importo di cui al comma 14 è operato dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla BSE, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali, della salute e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

*Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:*

«ART. 3-bis. — (Contratto di affitto di quota non utilizzata). — 1. All'articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

“6-bis. In deroga al disposto del comma 6, lettere a) e b), i produttori titolari di quota nelle cui aziende siano stati riscontrati e accertati casi di positività alla BSE, possono stipulare, in via eccezionale, contratti di affitto della quota non utilizzata, separatamente dall'azienda, con efficacia limitata alla campagna lattiero-casearia in corso. Per la sola campagna lattiero-casearia 2001-2002 la stipula dei contratti di cui al comma 6, nonché la loro comunicazione e validazione da parte delle amministrazioni competenti, potrà essere effettuata entro la data del 31 marzo 2002”.

ART. 3-ter. — (Interventi per la bufala italiana). — 1. La bufala mediterranea italiana è da considerarsi patrimonio zootecnico nazionale, le cui caratteristiche genetiche vanno tutelate dall'immissione incontrollata di soggetti esteri per salvaguardare le peculiari caratteristiche di tale razza; va altresì tutelato da tutte le patologie infettive ed infestive, mediante piani regionali di profilassi, appositamente dedicati alla prevenzione ed eradicazione